

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Risvolti nella progettazione e gestione dei cantieri

***A cura di: Ing. Francesco Carrozzo
Development Manager c/o A.N.CO.R.S. Sede Nazionale Battipaglia (SA)
Vicepresidente Vicario Confassociazioni Sicurezza
con Delega allo Spettacolo e Grandi Eventi***



LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I - DEI PRINCIPI

Titolo I - I principi generali

Art. 1. (Principio del risultato)

Art. 2. (Principio della fiducia)

Art. 3. (Principio dell'accesso al mercato)

Art. 4. (Criterio interpretativo e applicativo)

Art. 5. (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento)

Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)

Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa)

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

Art. 9. (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)

Art. 10. (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione)

Art. 11. (... applicazione dei contratti collettivi Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

Art. 12. (Rinvio esterno)



Titolo II - L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento

Art. 13. (Ambito di applicazione)

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti... contratti misti)

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

Art. 16. (Conflitto di interessi)

Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Art. 19. (Principi e diritti digitali)

Art. 20. (Principi in materia di trasparenza)

Art. 21. (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)

Art. 22. (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement))

Art. 23. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

Art. 24. (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)

Art. 25. (Piattaforme di approvvigionamento digitale)

Art. 26. (Regole tecniche)



- Art. 27. (Pubblicità legale degli atti)**
- Art. 28. (Trasparenza dei contratti pubblici)**
- Art. 29. (Regole applicabili alle comunicazioni)**
- Art. 30. (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici)**
- Art. 31. (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti)**
- Art. 32. (Sistemi dinamici di acquisizione)**
- Art. 33. (Aste elettroniche)**
- Art. 34. (Cataloghi elettronici)**
- Art. 35. (Accesso agli atti e riservatezza)**
- Art. 36. (Norme procedurali e processuali in tema di accesso)**

PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE

- Art. 37. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi)**
- Art. 38. (Localizzazione e approvazione del progetto delle opere)**
- Art. 39. (Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di ... interesse nazionale)**
- Art. 40. (Dibattito pubblico)**



PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione)

Art. 42. (Verifica della progettazione)

***Art. 43. (Metodi e strumenti di gestione
informativa digitale delle costruzioni)***

Art. 44. (Appalto integrato)

Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche)

Art. 46. (Concorsi di progettazione)

Art. 47. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)



Art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione.

*La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il **progetto di fattibilità tecnico-economica** e il **progetto esecutivo**. Essa è volta ad assicurare:*

- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;*
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;*
- la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;*
- il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;*
- l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;*
- il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;*
- la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;*
- l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;*
- la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.*

PROGETTAZIONE (ALL. I.7)

I livelli di progettazione si riducono a 2:

-PROGETTO DI FATTIBILITA' ECONOMICA

~~**-PROGETTO DEFINITIVO**~~

-PROGETTO ESECUTIVO



PROGETTAZIONE

ART.225 c.9. *A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia (01-07-2023) ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 **continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.** A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato **l'incarico di progettazione** alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 .*

PROGETTAZIONE

Se formalizzato l'incarico per la redazione del PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (art.44 d.lgs 36/2023)



APPALTO INTEGRATO



APPALTO INTEGRATO (art.44 d.lgs 36/2023)

- 1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.*
- 2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.*
- 3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.*
- 4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.*
- 5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.*
- 6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.*

FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

in relazione all'applicazione normativa

- 1) E' STATO AGGIUDICATO IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE?
- 2) E' STATO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE?
- 3) E' PRESENTE DETERMINA DI AFFIDAMENTO/AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO?



ALLEGATO I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documenti di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo



Sezione I – QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE POGETTUALI. DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

Sezione II - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Sezione III - PROGETTO ESECUTIVO

Sezione IV - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE



QUADRO ESIGENZIALE (Quadro delle necessità)

NON OCCORRE APPROVAZIONE

INDICA GLI OBIETTIVI

NON HA CARATTERE PROVVEDIMENTALE



DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI **(art. 2 comma 4 dell'Allegato I.7)**

APPROVAZIONE DAL COMMITTENTE

INDIVIDUA E ANALIZZA LE POSSIBILI SOLUZIONI PROGETTUALI, INDIVIDUA LA SOLUZIONE CHE PRESENTA IL MIGLIOR RAPPORTO TRA COSTI E BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ E PER L'AMBIENTE, IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DA SODDISFARE E ALLE PRESTAZIONI DA FORNIRE

- **Obbligatorio solo per lavori di importo > (€ 5.382.000);**
- **Se importo compreso tra 150.000 euro e € 5.382.000 è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP, redatto sulla base delle indicazioni fornite dal **responsabile unico del progetto (RUP)**, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.**

RUP Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Figura nominata dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.



RUP Responsabile Unico del Progetto (RUP)

d.lgs. 50 /2016 **NOMINA**
FORMALE del **soggetto**
responsabile dell'unità
organizzativa

d.lgs. 36 /2023 le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti
nominano nell'interesse proprio
o di altre amministrazioni un
responsabile unico del progetto.



RUP Responsabile Unico del Progetto (RUP)

RUP nominato anche tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente

Art. 15, c.6

“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”.

Art.51, c.1

“1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.”



RUP Responsabile Unico del Progetto (RUP)

ALL. 1.2

Art. 2, c.3

“Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale **RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti**. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.”

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP)

(art. 3 comma 1 dell'Allegato I.7.)

Redatto dal RUP

REDATTO E APPROVATO PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA, SIA **IN CASO DI PROGETTAZIONE INTERNA**, CHE DI
PROGETTAZIONE ESTERNA ALLA STAZIONE APPALTANTE



Il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del
contratto pubblico di servizi

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

(ART.41 – ALL.I.7)

NO PROGETTO DEFINITIVO?



COMPLESSITA' MAGGIORI RISPETTO AL PASSATO (art. 41,c.6 Allegato I.7)



Si ha una fusione del PROGETTO DEFINITIVO dlg.50/2016 e PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA dlg.36/2023



PROGETTO ESECUTIVO

POCHE O NULLE DIFFERENZE dall'ART.23 Dlg.50/2016



Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni



Art. 43. (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

(la norma pare derogare alle tempistiche di introduzione del B.I.M. previste dall'articolo 6 del d.m. n. 560 del 2017 come modificato dal d.m. n. 312 del 2021 - n.d.r.)

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9, di cui al comma 4.

3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.

Art. 43. (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)

4. Nell'allegato I.9 sono definiti:

- a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;**
- b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell'informazione;**
- c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione dell'informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;**
- d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;**
- e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;**
- f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.**

5. In sede di prima applicazione del codice, l'articolo 19 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

ALLEGATO I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

VERIFICHE SULLA PROGETTAZIONE

(Rif. ARTT. 39 , 40 dell' Allegato I.7)

- rispondenza del progetto alle esigenze definite nel documento d'indirizzo
- conformità alla normativa vigente

La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli

SE AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE/ESECUZIONE



- VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECNOMICA EFFETTUATA PRIMA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL'AGGIUDICATARIO EFFETTUATA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI



VERIFICHE SULLA PROGETTAZIONE

Rif. ARTT. 39 , 40 all' Allegato I.7

L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.



FASE ESECUTIVA

Art. 9. (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale)

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

FASE ESECUTIVA

Art. 60. (Revisione prezzi)

- 1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.**
- 2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.**



FASE ESECUTIVA

PARTE VI - DELL'ESECUZIONE

- Art. 113. (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto)**
- Art. 114. (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti)**
- Art. 115. (Controllo tecnico contabile e amministrativo)**
- Art. 116. (Collaudo e verifica di conformità)**
- Art. 117. (Garanzie definitive)**
- Art. 118. (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore)**
- Art. 119. (Subappalto)**
- Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)**
- Art. 121. (Sospensione dell'esecuzione)**
- Art. 122. (Risoluzione)**
- Art. 123. (Recesso)**
- Art. 124. (Esecuzione o completamento ... in caso di insolvenza o impedimento alla prosecuzione ...)**
- Art. 125. (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo)**
- Art. 126. (Penali e premi di accelerazione)**



FASE ESECUTIVA

PARTE VI - DELL'ESECUZIONE

Art. 115. (Controllo tecnico contabile e amministrativo)

- 1. Con l'allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.**
- 2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.**
- 3. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25.**
- 4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.**
- 5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.**

FASE ESECUTIVA

ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità

Articolo 7. Riserve

1. In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;**
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.



FASE ESECUTIVA

PARTE VI - DELL'ESECUZIONE

Art. 119. (Subappalto)

“17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”

SUBAPPALTO A CASCATA (Non legittimo con il dlgs.50/2016)



FASE ESECUTIVA

PARTE VI - DELL'ESECUZIONE

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;**
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;**



FASE ESECUTIVA

PARTE VI - DELL'ESECUZIONE

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di **circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante**. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.



FASE ESECUTIVA

PARTE VI - DELL'ESECUZIONE

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.



FASE ESECUTIVA

PARTE VI - DELL'ESECUZIONE

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, **le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:**

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini **economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.**



FASE ESECUTIVA

PARTE VI - DELL'ESECUZIONE

Art. 120. (Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

8. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.



FASE ESECUTIVA

PARTE VI - DELL'ESECUZIONE

Art. 121. (Sospensione dell'esecuzione)

- IL DIRETTORE LAVORI DISPONE LA SOSPENSIONE ED INVIA IL VERBALE AL RUP ENTRO 5 GG**
- SOSPENSIONI PER RAGIONI DI NECESSITÀ O DI PUBBLICO INTERESSE SENZA INDICAZIONE DELLE IPOTESI**
- DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO DEFINITE NEGLI ALLEGATI II.14 E II.15**
- IL RUP DEVE RICEVERE PARERE DAL (CCT) (OVE PREVISTO)**



CONCLUSIONI

-MAGGIORE ATTENZIONE E FOCALIZZAZIONE SULLA FASE PROGETTUALE CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ADDETTI (I PROGETTISTI DEVONO ESSERE QUALIFICATI)

- IN FASE ESECUTIVA RINFORZO DEL CONTROLLO E DELLE VERIFICHE SULLA SCORTA DELLE INDICAZIONI PREVENTIVE DEFINITE IN GARA DALLA COMMITTENZA E CONFRONTO DIRETTO E COSTANTE CON L'ESECUTIVITA' SUL CAMPO (MAGGIOR SFORZO DA PARTE DEI SOGGETTI CARDINE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DALLA DIREZIONE LAVORI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, IMPRESE E PREPOSTI DI CANTIERE)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Francesco Carrozzo

Development Manager c/o A.N.CO.R.S. Sede Nazionale Battipaglia (SA)

Vicepresidente Vicario Confassociazioni Sicurezza con Delega allo Spettacolo e Grandi Eventi

Cell.3299268265

Tel. Uff. 0828 031700

Mail: francesco.carrozzo@ancors.eu – ing.fcarrozzo@gmail.com

